



MISURA 16 - COOPERAZIONE SOTTOMISURA 16.6

Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

OBIETTIVO

La sottomisura 16.6 sostiene progetti di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, volti all'approvvigionamento sostenibile di biomasse, di esclusiva provenienza regionale, da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

Per biomassa si intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009). In particolare, in linea con quanto stabilito nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la biomassa è formata da:

- prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
- i rifiuti seguenti:
 - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
 - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
 - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono co-inceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
 - rifiuti di sughero;
 - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

L'uso di scarti e residui agricoli, forestali e del settore agroalimentare per la produzione di energia, oltre ad impattare positivamente sull'ambiente per effetto della riduzione delle emissioni, può contribuire a contrastare l'abbandono delle aree marginali creando nuove fonti di reddito attraverso la diversificazione delle attività e la nascita di nuove imprese.

La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus Area 5c *“Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie*

	<i>grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”.</i>
TIPO DI INTERVENTO	<p>La sottomisura sostiene il lavoro congiunto di quattro o più soggetti per l’organizzazione della fornitura di biomassa derivante dalla produzione che ogni soggetto coinvolto comunque realizzerebbe e, in linea con gli orientamenti europei, tende a migliorare la redditività delle aree agricole e forestali attraverso una gestione sostenibile.</p> <p>Sono ammissibili i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studi di fattibilità volti ad analizzare l’impatto e la ricaduta nella zona interessata degli interventi previsti nel progetto di cooperazione, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti; - animazione della zona interessata finalizzata al coinvolgimento del maggior numero di soggetti aderenti al partenariato, in particolare di operatori agricoli, e condivisione delle conoscenze tra i soggetti di un determinato territorio finalizzate ad approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo; nel caso di poli, l’animazione può consistere anche nell’organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri; - predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni progettuali, tra le quali quelle volte a garantire l’approvvigionamento sostenibile di biomassa; - costituzione del partenariato e predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); nel caso di poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili esclusivamente gli interventi connessi all’attuazione del progetto di cooperazione proposto; - interventi immateriali necessari per l’attuazione del progetto di cooperazione.
BENEFICIARI	<p>Imprese agricole, singole o associate, imprese del settore agroalimentare, imprese forestali, enti pubblici ed enti gestori di proprietà collettive che si presentano sotto forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppi di cooperazione, di seguito “GC”, ossia raggruppamenti tra operatori dei settori agricolo, agroalimentare e forestale e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; - poli o reti di nuova costituzione o già esistenti che intraprendono un nuovo progetto, come stabilito all’art. 35 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; per “polo” si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti – start-up, piccole, medie e grandi imprese – concepito per stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo; il termine “rete” ha una

	<p>portata più ampia, riferendosi a raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione dei risultati del progetto lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.</p>
<p>PRIORITA'/CRITERI DI SELEZIONE</p>	<p>La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, consultabili nel sito www.psr Sicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando. Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. L'inserimento della domanda di sostegno nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo.</p> <p>Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi, facente parte della domanda di sostegno; l'assenza della suddetta scheda o l'incompleta compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.</p> <p>Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano determinare una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.</p>
<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</p>	<p>I partenariati che intendono partecipare al bando della sottomisura 16.6 possono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o devono impegnarsi a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), dotate di personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultino collocati in posizione utile.</p> <p>I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>In particolare, ciascuna forma di cooperazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere costituita da almeno quattro soggetti che svolgano attività previste nell'ambito della sottomisura 16.6 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale; - assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in forma singola o associata;

	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto. Il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come “capofila”, al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle relative funzioni; - dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile; - presentare un progetto di cooperazione finalizzato all’avvio di attività comuni nuove della durata di 2 anni; il progetto di cooperazione, sulla base del modello allegato al bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi: <ul style="list-style-type: none"> • lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle competenze, attività e responsabilità; • piano specifico per l’approvvigionamento, la lavorazione e la gestione delle biomasse; tale piano dovrà contenere anche la soluzione tecnica prevista per garantire l’approvvigionamento sostenibile, nonché criteri per l’individuazione dei soggetti fornitori delle biomasse; • descrizione puntuale degli obiettivi progettuali; • indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione; • illustrazione puntuale dell’intero processo di realizzazione (convocazione dei partner, definizione delle azioni, ecc.); • descrizione dei risultati che si intende conseguire con le attività di cooperazione e del contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale; • cronoprogramma; • piano finanziario, articolato per annualità e attività; - costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica, <p>Non sono ammissibili attività comuni già in atto.</p>
LOCALIZZAZIONE	Sono finanziabili interventi di cooperazione realizzati nell’intero territorio regionale.

LIVELLO DEL SOSTEGNO	<p>Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.</p> <p>L'intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 100.000,00 comprensivo di IVA per beneficiario.</p> <p>I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione "de minimis". L'importo complessivo dell'aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto "de minimis" viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione allegato al Bando.</p>
DIMENSIONE FINANZIARIA DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI	L'importo massimo di spesa ammessa è di euro 100.000,00 comprensivo di IVA, per beneficiario.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 2.300.000,00, di cui € 1.391.500,00 quota FEASR.

N.B: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO.